

Fondazione 2° pilastro swissstaffing

Salariati fissi

Condizioni generali

Edizione Luglio 2023

Indice

Affiliazione alla Fondazione	1
Art. 1 Cerchia degli assicurati	1
Art. 2 Inizio dell'assicurazione	1
Definizioni	1
Art. 3 Salario determinante	1
Art. 4 Salario assicurato	1
Art. 5 Mantenimento dell'assicurazione in base al precedente salario assicurato	1
Art. 6 Accrediti di vecchiaia	1
Introiti della Fondazione	1
Art. 7 Contributo dell'assicurato	1
Art. 8 Contributo della Società	2
Prestazioni della Fondazione	2
<i>Prestazioni di vecchiaia</i>	2
Art. 9 Importo della rendita di vecchiaia	2
Art. 10 Diritto alla rendita di vecchiaia anticipata	2
Art. 11 Pensionamento parziale	2
Art. 12 Capitale di vecchiaia	2
Art. 13 Rendita ponte	2
<i>Rendita temporanea d'invalidità</i>	3
Art. 14 Importo della rendita d'invalidità intera	3
<i>Rendite ai superstiti</i>	3
Art. 15 Diritto alla rendita al coniuge superstite	3
Art. 16 Importo della rendita al coniuge superstite	3
Art. 17 Diritto alla rendita al partner superstite	4
Art. 18 Importo della rendita al partner superstite	4
<i>Rendita per figli</i>	5
Art. 19 Importo della rendita per figli	5
<i>Capitale al decesso e capitale al decesso complementare</i>	5
Art. 20 Principio relativo al capitale al decesso	5
Art. 21 Importo del capitale al decesso	5
Art. 22 Capitale al decesso complementare	5
Disposizioni finali	5
Art. 23 Entrata in vigore	5

Per i salariati fissi, in aggiunta alle disposizioni del Regolamento di previdenza si applicano le seguenti disposizioni delle Condizioni generali (abbreviato «Condizioni generali»):

Affiliazione alla Fondazione

Art. 1 Cerchia degli assicurati¹

Vengono affiliati alla Fondazione i salariati della Società il cui salario AVS è pari o superiore al salario minimo per l'ammissione fissato nel Piano di previdenza.

Art. 2 Inizio dell'assicurazione²

L'assicurazione inizia il giorno in cui inizia il rapporto di lavoro oppure in cui sorge per la prima volta il diritto al salario, al più tardi al momento in cui il salariato si avvia per recarsi al lavoro.

Definizioni

Art. 3 Salario determinante³

1. Il salario determinante è definito nel Piano di previdenza.
2. Il salario determinante massimo è limitato al decuplo dell'importo limite secondo la LPP. Se l'assicurato dispone di diversi rapporti di previdenza e la somma di tutti i suoi salari e redditi soggetti all'AVS supera detto limite, egli deve informare la Fondazione in merito a tutti i suoi rapporti di previdenza e tutti i salari e redditi assicurati in tale quadro.

Art. 4 Salario assicurato⁴

Il salario assicurato è definito nel Piano di previdenza.

Art. 5 Mantenimento dell'assicurazione in base al precedente salario assicurato⁵

1. L'assicurato il cui salario determinante si riduce al massimo della metà dopo il 58° compleanno può mantenere il salario assicurato precedente, tuttavia non oltre l'età ordinaria di pensionamento.
2. I contributi del datore di lavoro e del salariato relativi alla parte di salario ulteriormente assicurata sono finanziati dall'assicurato.
3. Per il calcolo della prestazione di libero passaggio ai sensi dell'articolo 17 LFLP, i contributi secondo il capoverso 2 non vengono maggiorati del 4% per ogni anno d'età oltre i 20 anni.

Art. 6 Accrediti di vecchiaia⁶

Gli accrediti di vecchiaia sono definiti nel Piano di previdenza.

Introiti della Fondazione

Art. 7 Contributo dell'assicurato⁷

Il contributo dell'assicurato è definito nel Piano di previdenza.

Art. 8 Contributo della Società⁸

Il contributo della Società è definito nel Piano di previdenza.

Prestazioni della Fondazione

Prestazioni di vecchiaia

Art. 9 Importo della rendita di vecchiaia⁹

L'importo della rendita di vecchiaia annua è definito nel Piano di previdenza.

Art. 10 Diritto alla rendita di vecchiaia anticipata

L'assicurato attivo il cui rapporto di lavoro termina fra il 58° compleanno e l'età ordinaria di pensionamento ha diritto a una rendita di vecchiaia anticipata, sempre che non chieda il trasferimento della sua prestazione di libero passaggio all'istituto di previdenza di un nuovo datore di lavoro oppure a un istituto di libero passaggio, qualora si annunci presso l'assicurazione contro la disoccupazione. Rimane riservato l'articolo 8 del Regolamento di previdenza.

Art. 11 Pensionamento parziale¹¹

1. A partire dal 58° compleanno, l'assicurato attivo può chiedere la corresponsione di una rendita di vecchiaia parziale, sempre che il suo salario determinante diminuisca almeno in ragione del 25%. Il grado di pensionamento corrisponde al rapporto fra la riduzione del salario determinante e il salario determinante non ridotto.
2. In caso di pensionamento parziale, l'avere di vecchiaia viene diviso in due parti in funzione del grado di pensionamento:
 - a. per la parte che corrisponde al grado di pensionamento, l'assicurato è considerato un pensionato;
 - b. per l'altra parte, l'assicurato è considerato un assicurato attivo; il salario minimo per l'ammissione e l'importo di coordinamento sono adeguati in funzione del grado di pensionamento.
3. Ad ogni ulteriore riduzione del salario almeno in ragione del 25%, l'assicurato può chiedere la corresponsione di una rendita di vecchiaia parziale supplementare.
4. In caso di continuazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 47a LPP, all'assicurato che ha compiuto 58 anni e ne fa domanda viene corrisposta una prestazione di vecchiaia parziale in misura equivalente.

Art. 12 Capitale di vecchiaia¹²

1. Sempre che il Regolamento di previdenza o le disposizioni legali non lo interdicano, l'assicurato attivo può chiedere il pagamento in capitale, totale o parziale, del suo avere di vecchiaia. È escluso il pagamento a rate.
2. Il pagamento in capitale può essere effettuato unicamente con il consenso scritto del coniuge.

Art. 13 Rendita ponte¹³

1. In caso di pensionamento anticipato, l'assicurato può chiedere la corresponsione di una rendita ponte.

2. La rendita ponte è un anticipo concesso dalla Fondazione. Questo anticipo è compensato mediante una riduzione della rendita di vecchiaia con effetto immediato e vita natural durante, o mediante la riduzione dell'aver di vecchiaia. L'importo della riduzione a vita è determinato secondo le basi tecniche della Fondazione.
3. Se il beneficiario di una rendita ponte decede, le eventuali prestazioni dovute ai suoi superstiti sono calcolate in base alla rendita di vecchiaia ridotta conformemente al capoverso 2.
4. L'importo annuo della rendita ponte è fissato liberamente dall'assicurato. Esso non può tuttavia superare l'importo annuo della rendita di vecchiaia massima dell'AVS.
5. L'assicurato fissa l'inizio e la fine del pagamento della rendita ponte annua. La fine non può essere posteriore alla data in cui sorge il diritto alla rendita di vecchiaia ordinaria dell'AVS.
6. Mediante un conto pensionamento anticipato, l'assicurato può compensare la riduzione della rendita di vecchiaia al momento del pensionamento o finanziare la rendita ponte durante il periodo di assicurazione.

Rendita temporanea d'invalidità

Art. 14 Importo della rendita d'invalidità intera¹⁴

1. L'importo della rendita d'invalidità intera annua è definito nel Piano di previdenza.
2. Se le prestazioni di libero passaggio dell'assicurato non sono state trasferite alla Fondazione al momento dell'affiliazione, esse devono essere versate entro un mese a partire dalla relativa richiesta della Fondazione, affinché vengano accreditate all'aver di vecchiaia.
3. Le prestazioni di libero passaggio non trasferite alla Fondazione al momento dell'affiliazione o entro il termine suddetto e che vengono versate alla Fondazione quando quest'ultima ha già iniziato la corresponsione delle prestazioni d'invalidità a favore dell'assicurato, sono accreditate all'aver di vecchiaia dell'assicurato alla data di versamento per migliorare le prestazioni d'invalidità. Le spese che ne risultano vanno a carico dell'assicurato.

Rendite ai superstiti

Art. 15 Diritto alla rendita al coniuge superstite¹⁵

1. Se un assicurato sposato decede, il suo coniuge superstite ha diritto a una rendita al coniuge.
2. Il diritto alla rendita al coniuge superstite sorge al momento del decesso dell'assicurato, tuttavia non prima che abbia fine il diritto al salario del defunto, e si estingue alla fine del mese nel corso del quale il beneficiario decede, si risposa o contrae un'unione domestica registrata.
3. Il coniuge o partner superstite che contrae un nuovo matrimonio o un'unione domestica registrata ha diritto a una liquidazione unica pari a 3 rendite annue al coniuge/partner superstite.

Art. 16 Importo della rendita al coniuge superstite¹⁶

1. L'importo della rendita al coniuge superstite annua è definito nel Piano di previdenza.
2. Se l'età del coniuge superstite è inferiore di oltre 15 anni rispetto a quella dell'assicurato defunto, l'importo annuo della rendita al coniuge superstite è ridotto dello 0.2% per ogni mese che supera la differenza d'età suddetta. La rendita al coniuge superstite annua corrisponde tuttavia almeno alla rendita vedovile ai sensi della LPP.

3. In caso di matrimonio dopo l'età ordinaria di pensionamento, l'importo della rendita al coniuge superstite è ridotto come segue:

Anni dopo il pensionamento ordinario	Riduzione
1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
5	100%

La rendita al coniuge superstite annua corrisponde tuttavia almeno alla rendita vedovile ai sensi della LPP.

Art. 17 Diritto alla rendita al partner superstite¹⁷

1. Al decesso di un assicurato non sposato, il partner superstite ha diritto a una rendita al partner superstite se al momento del decesso era stato designato dall'assicurato defunto quale avente diritto alla rendita al partner.
2. È considerato partner ai sensi delle presenti Condizioni generali la persona (anche dello stesso sesso) che soddisfa le seguenti condizioni cumulative:
 - a. non è sposata (con l'assicurato o con un'altra persona);
 - b. non ha legami di parentela con l'assicurato ai sensi dell'articolo 95 CC;
 - c. ha convissuto con l'assicurato in un'unione domestica ininterrottamente negli ultimi 5 anni precedenti il decesso o deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni.
3. La persona che fa valere il suo diritto deve comprovare che essa soddisfa le condizioni di partner. Sono considerati mezzi di prova segnatamente:
 - a. per le condizioni delle lettere a) e b): atti di stato civile dei due partner;
 - b. per la convivenza: certificato di domicilio;
 - c. per l'esistenza di un figlio comune: atto di stato civile del figlio;
 - d. per il mantenimento del figlio: attestazione dell'autorità competente.
4. L'assicurato deve comunicare la designazione del suo partner superstite alla Fondazione di previdenza per iscritto e finché è in vita.
5. Il diritto alla rendita al partner superstite sorge il mese che segue il decesso dell'assicurato, non prima tuttavia che abbia fine il diritto al salario del defunto, e si estingue alla fine del mese nel corso del quale il beneficiario decede, si sposa o convive di nuovo con un partner che soddisfa le condizioni specificate al capoverso 2 del presente articolo, al più tardi tuttavia trascorsi 10 anni. Il Consiglio di fondazione può prorogare la rendita oltre i 10 anni se ritiene che le ragioni fatte valere dal partner superstite lo giustificano.

Art. 18 Importo della rendita al partner superstite¹⁸

1. L'importo della rendita al partner superstite annua è definito nel Piano di previdenza.
2. In ogni caso sarà versata un'unica rendita al partner.

Rendita per figli

Art. 19 Importo della rendita per figli¹⁹

L'importo della rendita per figli annua è definito nel Piano di previdenza.

Capitale al decesso e capitale al decesso complementare

Art. 20 Principio relativo al capitale al decesso

Se un assicurato decede senza che sorga il diritto a una rendita al coniuge superstite oppure a una rendita al partner superstite, è versato un capitale al decesso.

Art. 21 Importo del capitale al decesso²¹

L'importo del capitale al decesso è definito nel Piano di previdenza.

Art. 22 Capitale al decesso complementare²²

L'importo del capitale al decesso complementare è definito nel Piano di previdenza.

Disposizioni finali

Art. 23 Entrata in vigore²³

1. Le presenti Condizioni generali entrano in vigore il 1° Luglio 2023.
2. Esse vengono sottoposte all'Autorità di vigilanza, agli assicurati attivi e alle Società.